

# La personalizzazione del danno non patrimoniale

30 GENNAIO 2023

SCUOLA FORENSE DI PADOVA

GIANLUCA BORDON  
CONSIGLIERE CdA di VENEZIA

In un sinistro stradale il conducente e un trasportato riportano rispettivamente lesioni lievi e gravi; un secondo trasportato, di età minore, perde la vita. La responsabilità esclusiva del sinistro è attribuibile a un terzo, provvisto di assicurazione. Il risarcimento del danno non patrimoniale viene chiesto: a) dai genitori del minore deceduto; b) dal trasportato rimasto vittima di una macrolesione con 85 punti d'invalidità permanente e c) dal conducente, che ha riportato una microlesione con 5 punti d'invalidità permanente.

Con la sentenza di primo grado:


- 1) è riconosciuto ai GENITORI del minore deceduto il danno da **rottura del rapporto parentale** e un danno morale per le modalità particolarmente tragiche in cui si sono svolti i fatti (il minore è rimasto cosciente per alcune ore prima della morte);
- 2) è riconosciuto alla MADRE DEL MINORE, oltre al danno da rottura del rapporto parentale, anche un danno biologico del 15% per un **lutto persistente e complicato**;
- 3) non viene accolta la richiesta di riduzione del danno fondata sul presupposto che i genitori risiedano in uno **Stato con un costo della vita 2,15 volte inferiore a quello italiano**;
- 4) al TRASPORTATO, rimasto vittima di LESIONI PERSONALI GRAVISSIME (I.P. 85%), viene riconosciuta, **oltre al danno non patrimoniale liquidato con le Tabelle del Tribunale di Milano, anche un'ulteriore somma per la sofferenza di carattere psicologico e perché non si rinvengono elementi per valorizzare in altro modo la perdita della capacità di lavoro**;
- 5) al CONDUCENTE **non viene riconosciuta alcuna personalizzazione del danno**, sebbene il danneggiato avesse lamentato di non poter più praticare, come in passato, attività fisica (jogging).

Con gli atti di appello principale e di appello incidentale:

- a) la compagnia di assicurazione condannata al risarcimento lamenta che, con riferimento al danno da rottura del rapporto parentale e al danno non patrimoniale del macroleso, siano state compiute plurime duplicazioni risarcitorie, si siano confusi pregiudizi di natura diversa e che non si sia tenuto conto del contesto in cui il risarcimento è destinato a essere utilizzato dai congiunti del minore deceduto;
- b) il conducente lamenta che erroneamente nulla gli sia stato riconosciuto a titolo di danno morale e personalizzazione del danno non patrimoniale

## CONVENZIONI ED ESIGENZA DI CERTEZZA

- Le **regole risarcitorie** sono necessariamente **convenzionali**: non esiste la possibilità di una «**misurazione esatta**» del danno non patrimoniale, con piena riparazione del pregiudizio
- La **stabilità** dei criteri convenzionali agevola la **prevedibilità** della decisione riducendo il contenzioso e permette al giudice, che disponga di una consulenza preventiva (art. 8 L. 24/17), di formulare una proposta conciliativa



**Valorizzazione della  
certezza**

**eccessivi automatismi**

**Valorizzazione  
dell'equità**

**eccessiva  
discrezionalità**


# Tensione fra Tabelle, principio dell'integrale riparazione del danno e duplicazioni

lesione  
psicofisica  
accertabile con parametri  
medico legali

qualità  
della vita

Sofferenza  
soggettiva

# PERSONALIZZAZIONE




## PERSONALIZZARE: CONTEMPERARE INTEGRALITÀ DEL RISARCIMENTO E DIVIETO DI DUPLICAZIONI

- Ammessa la risarcibilità del D.N.P., devo prendere in esame **tutte le conseguenze** lesive dell'illecito – come indicate e dimostrate nel singolo processo - a prescindere dal nome attribuito dalle parti a tali conseguenze
- Non devo incorrere in **duplicazioni** risarcendo due volte lo stesso pregiudizio (**duplicazione per moltiplicazione**) o liquidando, a titolo di personalizzazione, un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (**duplicazione per personalizzazione**)

• Cass., sez. III, II.II.19, n. 28988: d.n.p. a seguito di un parto che cagiona lesioni al neonato (distocia della spalla 13%) e alla madre. Applicando le tabelle milanesi, la CdA applica la massima personalizzazione

✓ La misura standard del criterio equitativo uniforme a) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze del tutto anomale, «specifiche ed eccezionali» (conf. Cass., sez. VI-III, 4.3.21, n. 5865, est. Rossetti): b) le conseguenze sugli aspetti «dinamico relazionali» normali trovano già compensazione nel danno biologico; c) la capacità lavorativa generica rientra nel danno biologico

da conseguenze che si discostano apprezzabilmente da quelle ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute




a conseguenze che incidono in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali (art. 138 e 139 CAP) ... o causino «una sofferenza psico fisica di particolare intensità» (art. 139 CAP)

• Cass., sez. III, II.II.19, n. 28989: d.n.p. del coniuge e dei figli per il decesso di una donna a seguito d'infezione da *Staphylococcus aureus* contratta durante il ricovero. La CdA riconosce il **danno da perdita del rapporto parentale** in misura max (nonostante la sopravvivenza di congiunti) + una somma a titolo di risarcimento del **danno morale**

- A «determina **duplicazione** di risarcimento la congiunta attribuzione del **danno morale**, nella sua rinnovata configurazione, e del **danno da perdita del rapporto parentale**, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato» (S.U. 26972/08);
- B «**deve escludersi** che ... possano essere liquidati sia il **danno da perdita del rapporto parentale** che il **danno esistenziale**, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca»

## **Danno da compromissione del rapporto parentale**

**Espressione neutra**



**«normale» realtà fenomenica**

**Sofferenza interiore**

**Pregiudizio dinamico relazionale**

**Danno morale**

**Danno esistenziale**

- C Rimane ... ferma la **netta distinzione** tra il descritto **danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale** e l'eventuale **danno biologico** che detta perdita o lesione abbiano **ulteriormente cagionato al danneggiato**, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un **danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione>>**

## **Danno da compromissione del rapporto parentale**

Non può essere «trainante» la liquidazione tabellare del danno biologico

**«normale» realtà fenomenica**

**Sofferenza interiore**

**Pregiudizio dinamico relazionale**

**lutto complicato,  
depressione maggiore,  
disturbo postraumatico  
da stress, ecc.**

## POSSIBILITÀ DI OPERARE DIVERSIFICAZIONI LEGATE AL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO DI RIFERIMENTO

- La giurisprudenza prevalente continua a seguire la soluzione della sentenza Amatucci (**Cass., sez. III, 7.6.11, n. 12408**)
- La realtà socioeconomica, nella quale vive la vittima di un fatto illecito, è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano (**Cass., sez. III, 18.5.12, n. 7932**)
- Il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore della persona umana (**Cass., sez. III, 13.11.14, n. 24201** e **Cass., sez. III.14.6.16, n. 12146**)

- In passato anche la Cassazione aveva però affermato che nella determinazione equitativa del “danno morale” può tenersi conto anche della realtà socio economica in cui vive il danneggiato al fine di adeguare a tale realtà l'importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno. Il risarcimento ha una funzione meramente compensativa delle sofferenze indotte, sicché ha rilievo l'area ove il denaro è destinato a essere speso (**Cass., sez. III, 14.2.00, n. 1637**).
- Che una tabella rispecchi il contesto socio economico appare un dato di fatto. Si richiede di risarcire un danno conseguenza monetizzando la perdita di un bene immateriale
- Il rischio di un'apertura è quello di non riuscire a individuarne il limite, con la prospettiva di creare infinite “gabbie” risarcitorie da applicarsi anche all'interno del territorio italiano

D «**NON costituisce invece duplicazione** la congiunta attribuzione del **danno biologico** e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla **sofferenza interiore** (quali, ad esempio, **il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione**). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi ..., essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018>> (v. anche Cass., sez. III, 17.I.18, n. 901)

## Cosa era stato detto in passato:

- «è inammissibile, perché **costituisce una duplicazione risarcitoria**, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il **danno biologico**, sia per il **danno morale** [...] il quale costituisce necessariamente una componente del primo» (Cass., s.u., 11.11.08, n. 26972, Rv. 605495 – 01: v. paragrafo 4.9 della motivazione)
- Appare erronea la contemporanea liquidazione dei danni biologico e morale solo se attraverso essi siano state risarcite due volte le stesse conseguenze pregiudizievoli (ad es. ricomprensendo la sofferenza psichica in entrambi): Cass., sez. III, 24.3.11, n. 6750; Cass. sez. III, 13.5.11, n. 10527; Cass., sez. L, 15.1.14, n. 687

## LA ROTTURA CON LE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO

- Cass., sez. III, 4.2.20, n. 2461: per un minore vittima di un sinistro stradale con IP riconosciuta nell'ordine dell'85%, la CdA applica le tabelle milanesi e una personalizzazione del 25% con la seguente motivazione: «*considerate le circostanze dolorose conseguenti al sinistro che incidono fortemente sulla condizione di vita del giovane.*

Nel richiamarsi alla **più recente e ormai consolidata** giurisprudenza di legittimità, la sentenza afferma:

✓ L'autonoma valutazione delle conseguenze delle menomazioni incidenti sul piano dinamico relazione e delle conseguenze relative alle sofferenza interiore trova conferma nella decisione della Corte Cost. 235/14, secondo cui l'art. 139 CAP non è chiuso al risarcimento del danno morale e nel nuovo art. 138 lett. e) CAP

✓ Il richiamo della CdA alle tavelle milanesi e la compiuta personalizzazione NON sono sufficienti per ritenere che vi sia stata un'adeguata valutazione della sofferenza morale in assenza di un riferimento alla sua gravità. Non può dirsi che la personalizzazione sia riferita alla sofferenza di carattere psicologico piuttosto che al dolore fisico

- ✓ Il danno morale ... sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica ma deve essere allegato e valutato nella sua multiforme fenomenologia. Nessuna ragione logica consente di rapportarlo in termini standardizzati alla gravità della lesione psico fisica;
- ✓ Non sono specificati i criteri di fondamento statistico della commisurazione del punto base onnicomprensivo delle tabelle milanesi

**in presenza di una lesione fisica di matrice biologica** come interagiscono fra loro le diverse conseguenze (forme di sofferenza) ?

Danno alla salute  
la menomazione e il  
dolore fisico



lesione psicofisica accertabile con parametri medico legali, tale da esplicare «*un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato*». Se non avesse conseguenze dinamico relazionali, la lesione alla salute non sarebbe giuridicamente risarcibile


Sofferenza  
esistenziale  
Qualità della vita

Sofferenza soggettiva



l'accertamento esula dalle competenze medico-legali: «*il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione*».

# DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE SONO O NO NELLA NORMALITÀ DEI CASI DEI VASI COMUNICANTI?



Non faccio più quello di prima  
o lo faccio diversamente, anche  
eventualmente perché provo  
un dolore fisico

Mi sento male ... soffro



# LA RESILIENZA DELLE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO 2021

% invalidità

età

Anno	Danno biologico (%)	Incremento per sofferenza (%)	(A+B) Punto danno "non patrimoniale"	Fasce di età										Percentuale alluvione	
				Demoltiplicatore											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
nella parentesi le cifre liquidabili a titolo di danno biologico dinamico-relazionale (A) e a titolo di sofferenza soggettiva interiore (B)															
1	1.198,78	238,89 (25%)	1.498,45	1.498 (1.198+238)	1.491 (1.193+298)	1.483 (1.187+296)	1.476 (1.181+295)	1.468 (1.175+293)	1.461 (1.169+292)	1.453 (1.163+290)	1.446 (1.157+289)	1.439 (1.151+288)	1.431 (1.145+286)	+ max	
2	1.273,69	318,42 (25%)	1.592,11	3.184 (2.547+637)	3.168 (2.535+633)	3.152 (2.522+630)	3.136 (2.509+627)	3.121 (2.496+625)	3.105 (2.484+621)	3.089 (2.471+618)	3.073 (2.458+615)	3.057 (2.445+612)	3.041 (2.433+608)	+ max	
3	1.348,61	337,15 (25%)	1.685,76	5.057 (4.046+1.011)	5.032 (4.026+1.006)	5.007 (4.005+1.002)	4.981 (3.985+996)	4.958 (3.965+991)	4.931 (3.945+986)	4.906 (3.924+982)	4.880 (3.904+978)	4.855 (3.884+971)	4.830 (3.864+966)	+ max	
4	1.423,53	355,88 (25%)	1.779,41	7.118 (5.684+1.424)	7.082 (5.637+1.409)	7.046 (5.609+1.402)	7.011 (5.580+1.395)	6.975 (5.552+1.388)	6.940 (5.523+1.381)	6.904 (5.495+1.374)	6.869 (5.468+1.367)	6.833 (5.442+1.359)	6.797 (5.416+1.351)	+ max	
5	1.498,45	374,81 (25%)	1.873,07	9.365 (7.492+1.873)	9.319 (7.455+1.854)	9.272 (7.417+1.855)	9.225 (7.380+1.845)	9.178 (7.342+1.836)	9.131 (7.305+1.826)	9.084 (7.267+1.817)	9.038 (7.230+1.808)	8.991 (7.193+1.798)	8.944 (7.155+1.789)	+ max	
6	1.648,38	412,07 (25%)	2.080,37	12.362 (9.890+2.472)	12.300 (9.840+2.460)	12.239 (9.791+2.448)	12.177 (9.741+2.436)	12.115 (9.682+2.423)	12.053 (9.643+2.410)	11.991 (9.593+2.398)	11.930 (9.544+2.386)	11.868 (9.494+2.374)	11.808 (9.445+2.361)	+ max	
7	1.798,14	448,54 (25%)	2.247,68	15.734 (12.587+3.147)	15.655 (12.524+3.131)	15.576 (12.461+3.115)	15.498 (12.398+3.100)	15.419 (12.335+3.084)	15.340 (12.272+3.068)	15.262 (12.209+3.053)	15.183 (12.146+3.037)	15.104 (12.084+3.020)	15.026 (12.021+3.005)	+ max	
8	1.947,99	487,00 (25%)	2.434,99	19.480 (15.584+3.896)	19.382 (15.506+3.876)	19.285 (15.428+3.857)	19.188 (15.350+3.838)	19.090 (15.272+3.818)	18.993 (15.194+3.799)	18.895 (15.116+3.779)	18.798 (15.038+3.760)	18.701 (14.961+3.740)	18.603 (14.883+3.720)	+ max	
9	2.097,83	524,46 (25%)	2.622,29	23.601 (18.881+4.720)	23.483 (18.786+4.697)	23.365 (18.692+4.673)	23.247 (18.597+4.650)	23.129 (18.503+4.626)	23.011 (18.408+4.603)	22.893 (18.314+4.579)	22.775 (18.220+4.555)	22.657 (18.125+4.532)	22.539 (18.031+4.508)	+ max	
10	2.247,68	584,40 (25%)	2.832,08	28.321 (22.477+5.844)	28.179 (22.364+5.815)	28.038 (22.252+5.786)	27.896 (22.140+5.756)	27.754 (22.027+5.727)	27.613 (21.915+5.698)	27.471 (21.802+5.669)	27.330 (21.690+5.640)	27.188 (21.578+5.610)	27.046 (21.465+5.581)	+ max	
11	2.351,07	634,79 (25%)	2.985,86	32.844 (25.732+6.982)	32.680 (25.603+6.913)	32.516 (25.464+6.843)	32.352 (25.474+6.878)	32.188 (25.345+6.843)	32.023 (25.215+6.808)	31.889 (25.086+6.773)	31.695 (24.957+6.738)	31.531 (24.827+6.704)	31.368 (24.698+6.668)	+ max	
12	2.453,72	687,04 (25%)	3.140,76	37.889 (29.445+8.244)	37.501 (29.297+8.204)	37.312 (29.150+8.162)	37.124 (29.003+8.121)	36.935 (28.856+8.079)	36.747 (28.708+8.039)	36.558 (28.561+7.997)	36.370 (28.414+7.956)	36.182 (28.267+7.915)	35.993 (28.120+7.873)	+ max	
13	2.557,11	741,56 (25%)	3.298,67	42.883 (33.242+9.541)	42.883 (33.076+9.592)	42.454 (32.910+9.544)	42.239 (32.744+9.495)	42.025 (32.578+9.447)	41.811 (32.411+9.400)	41.598 (32.245+9.351)	41.382 (32.079+9.303)	41.167 (31.915+9.254)	40.933 (31.747+9.206)	+ max	
14	2.659,75	845,75 (25%)	3.457,68	48.408 (37.237+11.171)	48.185 (37.050+11.115)	47.923 (36.864+11.059)	47.681 (36.678+11.003)	47.439 (36.492+10.947)	47.197 (36.306+10.891)	46.955 (36.119+10.836)	46.713 (35.933+10.780)	46.471 (35.747+10.724)	46.229 (35.561+10.668)	+ max	
15	2.763,15	856,58 (31%)	3.619,72	54.296 (41.447+12.849)	54.024 (41.240+12.784)	53.753 (41.033+12.720)	53.481 (40.826+12.655)	53.210 (40.618+12.592)	52.938 (40.411+12.527)	52.667 (40.204+12.463)	52.395 (39.997+12.398)	52.124 (39.789+12.335)	51.853 (39.582+12.271)	+ max	
16	2.865,79	917,05 (31%)	3.782,84	60.526 (45.853+14.673)	60.223 (45.623+14.600)	59.920 (45.394+14.526)	59.618 (45.165+14.453)	59.315 (44.936+14.379)	59.012 (44.706+14.306)	58.710 (44.477+14.233)	58.407 (44.248+14.159)	58.104 (44.019+14.085)	57.802 (43.789+14.013)	+ max	
17	2.963,18	979,63 (31%)	3.949,02	67.133 (50.476+16.657)	66.798 (50.234+16.574)	66.462 (49.971+16.491)	66.126 (49.719+16.407)	65.791 (49.467+16.324)	65.455 (49.214+16.241)	65.119 (48.962+16.157)	64.784 (48.709+16.075)	64.448 (48.457+15.991)	64.112 (48.205+15.907)	+ max	
18	3.071,83	1.044,42 (34%)	4.116,25	74.093 (55.293+18.800)	73.722 (55.016+18.706)	73.352 (54.740+18.612)	72.981 (54.464+18.517)	72.611 (54.187+18.424)	72.240 (53.911+18.329)	71.870 (53.634+18.236)	71.499 (53.358+18.141)	71.129 (53.081+18.048)	70.758 (52.805+17.953)	+ max	
19	3.175,23	1.111,33 (34%)	4.286,55	81.444 (60.329+21.115)	81.037 (60.028+21.009)	80.630 (59.726+20.904)	80.223 (59.424+20.799)	79.816 (59.123+20.693)	79.408 (58.821+20.587)	79.001 (58.519+20.482)	78.594 (58.218+20.376)	78.187 (57.916+20.271)	77.779 (57.614+20.165)	+ max	
20	3.277,87	1.180,03 (34%)	4.457,90	89.158 (65.557+23.601)	88.712 (65.230+23.482)	88.266 (64.902+23.364)	87.821 (64.574+23.247)	87.375 (64.246+23.129)	86.929 (63.918+23.011)	86.483 (63.591+22.892)	86.037 (63.263+22.774)	85.592 (62.935+22.657)	85.146 (62.607+22.539)	+ max	
21	3.381,26	1.251,07 (34%)	4.632,33	97.279 (71.006+26.273)	96.792 (70.651+26.141)	96.306 (70.295+26.010)	95.820 (69.941+25.879)	95.333 (69.588+25.747)	94.847 (69.231+25.616)	94.360 (68.876+25.484)	93.874 (68.521+25.353)	93.388 (68.168+25.222)	92.901 (67.811+25.090)	+ max	
22	3.483,90	1.323,88 (34%)	4.807,79	105.771 (76.646+29.129)	105.242 (76.263+28.979)	104.714 (75.879+28.835)	104.185 (75.496+28.689)	103.656 (75.113+28.543)	103.127 (74.730+28.397)	102.588 (74.346+28.252)	102.068 (73.963+28.106)	101.540 (73.580+27.960)	101.012 (73.197+27.815)	+ max	
23	3.587,30	1.399,05 (34%)	4.986,34	114.686 (82.568+32.178)	114.112 (82.095+32.017)	113.539 (81.683+31.856)	112.966 (81.270+31.696)	112.392 (80.858+31.534)	111.819 (80.445+31.374)	111.245 (80.033+31.212)	110.672 (79.620+31.052)	110.098 (79.208+30.890)	109.525 (78.795+30.730)	+ max	
24	3.689,94	1.475,98 (34%)	5.155,53	123.982 (88.559+35.423)	123.362 (88.116+35.246)	122.742 (87.673+35.069)	122.122 (87.230+34.893)	121.502 (86.787+34.715)	120.882 (86.345+34.537)	120.263 (85.902+34.361)	119.643 (85.459+34.184)	119.023 (85.016+34.007)	118.403 (84.575+33.826)	+ max	
25	3.793,33	1.555,27 (34%)	133.715 (94.359+38.882)	133.046 (94.359+38.687)	132.378 (93.885+38.493)	131.709 (93.411+38.298)	131.041 (92.937+38.104)	130.372 (92.463+37.909)	129.704 (91.988+37.716)	129.035 (91.514+37.521)	128.366 (91.040+37.326)	127.695 (90.567+37.135)	+ max		

punto DNP

Incremento per DM da 25 a 50%

(\*\*) incremento per sofferenza soggettiva interiore (media presunibile, in % su danno biologico)

Personalizzata da 50 al 25%

(\*) incremento per sofferenza soggettiva interiore (media presunibile, in % su danno biologico)

invalidità	Punto biologico 2008 rivalutato	Incremento per sofferenza	Punto danno non patrimoniale	40 anni	Aumento personalizzato max
34%	4.720,13	50% 2360,06	7.080,19	193.785	+ max 25%
<b>presunzione</b>					129.190 + 64.595

- parziale automatismo risarcitorio per la liquidazione del danno morale
- carenza di trasparenza sulle decisioni che hanno costituito il punto di partenza per la formazione delle tabelle
- Il **segreto del successo**: la «possibilità di presentarsi» come la traduzione tabellare dello statuto del danno non patrimoniale fatto proprio dalle S.U. nel novembre 2008 e l'elevato grado «accettabilità» per la conferma dei valori risarcitorii derivanti dalla precedente prassi giurisprudenziale

«I. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un **pieno risarcimento del danno non patrimoniale ...»** (I co.)

«2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei **criteri di valutazione** del danno non patrimoniale **ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità**, secondo i seguenti principi e criteri: [dalla a) alla f)]» (II co.)

«.... e) **al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico** stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) **è incrementata in via percentuale e progressiva per punto**, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione...»

«3. Qualora la menomazione accertata incide in maniera rilevante su **aspetti dinamico relazionali personali** e documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno ... può essere aumentato ... fino al 30%.

«4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è **esauritivo** del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche»

- ✓ l'applicazione degli artt. 138 e 139 CAP non doveva servire per contenere i risarcimenti nel settore della responsabilità sanitaria ?

«... pieno risarcimento del danno non patrimoniale»

- ✓ Quali erano i criteri di valutazione ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ?

da Cass., sez. III, 7.6.11, n. 12408 a Cass., sez. III, 28.6.18, n. 17018 - Cass., sez. III, 22.1.19, n. 1553  
... le tavole del Tribunale di Milano

- ✓ l'art. 138 CAP è immediatamente efficace, anche prima dell'adozione della tabella unica nazionale, e influisce direttamente sull'interpretazione delle tabelle di matrice giurisprudenziale ? Il giro di valzer
- l'art. 139 C.d.A. non è una norma applicabile analogicamente (Cass., sez. III, 7.6.11, n. 12408)



- il paradosso: gli artt. 138 e 139 CAP, con le loro regole particolari, vengono estesi alla responsabilità sanitaria con la legge Balduzzi
- i criteri dell'art. 138 CAP sono «immediatamente applicabili» (Cass., sez. III, 11.11.19, n. 28986 e Cass. sez. III, 20.8.18, n. 20795 e Cass., sez. III, 17.1.18, n. 901)

# ✓ Le interpretazioni alternative dell'art. 138 CDA

- L'incremento in via percentuale e progressivo per punto del *quantum* stabilito a titolo di danno biologico - lasciando ogni ulteriore precisazione alle tabelle - ripropone lo schema dell'aumento della consistenza del danno morale solo al crescere dei postumi della lesione della salute: si ripetono automatismi risarcitorii («*la quota ... è incrementata*») e si rischiano fenomeni di *undercompensation* (Chiara Zanussi)
- Il richiamo al danno morale risponde all'esigenza di affermare che il danno morale sta dentro e non fuori dai criteri tabellari, per escludere la possibilità di una liquidazione autonoma. Il legislatore non spiega cosa sia il danno morale, lo considera funzione del danno biologico che viene incrementato di default, prevedendo infine la possibilità di personalizzazione di un valore già comprendente il danno morale (Maurizio Hazan)

# La tregua per non lasciare solo macerie

Cass., sez. III, sent. 10.11.20 , n. 25164 e Cass, sez. III, ord. 17.5.22, n. 15733

Nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:

- I) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
- 2) **in caso di positivo accertamento della ricorrenza del DANNO MORALE, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano**, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
- 3) **in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico**, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
- 4) **in caso di positivo accertamento dei presupposti per la PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella**

- la scelta delle Tabelle di Milano d'incorporare il danno morale non è in linea di principio condivisibile perché «sovraстima» il danno
  - l'edizione del 2021 delle Tabelle di Milano si adegu a al nuovo corso perché indica separatamente il valore del singolo punto d'invalidità biologica e l'aumento previsto per la sofferenza che deve essere allegato e dimostrato
  - la personalizzazione non deve avvenire secondo i parametri indicati dal Tribunale di Milano: a) l'aumento può giungere sino al 30%; b) deve essere aumentata la sola componente biologica (v. art. 138 C.d.A.)
-  il compromesso evita di soffermarsi sul fatto che, partendo dal presupposto che l'art. 138 C.d.A. sia direttamente applicabile anche in difetto della tabella unica nazionale, le Tabelle di Milano non lo rispettano nemmeno con riferimento alla quantificazione del danno morale: non è sempre assicurato (cfr. come è composto il punto di danno non patrimoniale) un «aumento in via percentuale e progressiva» per punto d'invalidità biologica

## Art. 139 CdA e personalizzazione

«3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaurivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.» [nuovo testo modificato dalla L. 124/17]

«3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato». [testo precedente alla L. 124/17 che ha superato il vaglio di costituzionalità di Corte Cost. 235/14]

- ✓ nella materia della micropermanenti non è stato possibile ripetere il «gioco di prestigio» delle tabelle milanesi: conservare i precedenti valori risarcitorii e adattarsi allo statuto del danno non patrimoniale delineato dalle S.U.
- ✓ Le alternative erano: I. liquidare a parte il danno morale; II. sfruttare in modo «improprio» il concetto di personalizzazione (operazione che diventa più difficile dopo la novella del 2017); III. ridurre le liquidazioni rispetto a quelle riconosciute prima dell'intervento delle sezioni unite

✓ Non dovrebbe il nuovo art. 139 CDA «deludere» ancora più del vecchio testo chi lamenta l’insufficiente valorizzazione del danno morale e ritiene necessaria una separata liquidazione del danno alla salute e del danno morale ?

Questa invece è la posizione di Cass., sez. III, 17.10.19, n. 26304 «*Ogni incertezza sul tema del danno alla persona risulta, comunque, si ripete, definitivamente fugata ad opera dello stesso legislatore, con la riforma degli artt. 138 e 139 ... e induce a escludere una rimessione della questione alle Sezioni Unite*»

**Grazie per  
l'attenzione**